



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Movimento 5 Stelle
Gruppo Consiliare

Firenze, 13 settembre 2018

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
EUGENIO GIANI

SEDE

Proposta di legge regionale

“Istituzione del fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

Art. 2 - Criteri di concessione dei contributi

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Gestione dei contributi

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana;



Vista la Legge regionale n. 71/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Considerato quanto segue:

Per affrontare al meglio le sfide della competizione globale è necessario fare forte leva sulla qualità, sull'innovazione e sulla ricerca delle aziende toscane. Deve perciò essere incoraggiata maggiormente, con adeguati supporti economici, la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

Occorre rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, offrendogli un adeguato sostegno, nella forma di contributi a fondo perduto per la copertura delle spese connesse all'avvio dell'attività imprenditoriale, dei costi per l'investimento e delle spese di gestione inerenti ai primi mesi di attività.

Anche in Toscana, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, si rende necessario istituire un “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, con un adeguato stanziamento iniziale.

approva la presente legge

Art. 1

Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati per gli anni di programmazione 2014 – 2020, è istituito un fondo per la sola annualità 2018, denominato “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative”, nel quale confluiscono risorse pari a euro 1.500.000,00 del Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato *de minimis*, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all'avvio dell'attività imprenditoriale, dei costi per l'investimento e delle spese di gestione inerenti ai primi mesi di attività. La Giunta regionale elabora e trasmette al Consiglio



regionale un report dettagliato della natalità e mortalità delle imprese finanziate tramite il Fondo di cui al comma 1, al fine di una valutazione complessiva dell'efficacia dei criteri adottati e della economicità delle risorse pubbliche impegnate.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento, ad attività di analisi, studio e promozione dell'ecosistema delle start-up innovative, con l'obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 2

Criteri generali di concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi tenuto conto dei seguenti criteri generali:

- a) grado di innovazione del progetto imprenditoriale.
- b) validità tecnica del progetto.
- c) sostenibilità economico-finanziaria.
- d) potenzialità del mercato di riferimento.
- e) competenze dei proponenti.
- f) contribuzione dell'azienda alla risoluzione delle criticità territoriali e/o sociali.
- g) possesso del rating di legalità, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE.

Art.3

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge pari ad euro 1.500.000,00 imputabili alla sola annualità 2018 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2019-2020 - esercizio 2018 - nel modo seguente :

- per euro 250.000 alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3, "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" che trova riscontro nel bilancio gestionale del Consiglio regionale 2018 al capitolo 10504 "" Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale – Spese correnti " per uno stanziamento complessivo di euro 259.111,73.

- per euro 1.250.000,00 alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3, "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" che trova riscontro nel bilancio gestionale del Consiglio regionale



2018 al capitolo 10505 “Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale – spese investimento” per uno stanziamento complessivo di euro 1.425.552,25.

Art.4

Gestione dei contributi

1. Le procedure amministrative relative alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1 sono gestite dagli uffici della Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli stanziamenti di cui all’articolo 2 sono trasferiti, con variazione di bilancio, dal bilancio del Consiglio regionale al bilancio regionale.

Relazione illustrativa

Per affrontare al meglio le sfide della competizione globale è necessario fare forte leva sulla qualità, sull'innovazione e sulla ricerca delle aziende toscane. Si ritiene perciò necessario incoraggiare maggiormente, con adeguati supporti economici, la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. La Regione Toscana già prevede sostegni all'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, nella forma di finanziamenti a tasso zero rimborsabili in rate semestrali, sostegni destinati alla nascita e al consolidamento di micro e piccole imprese innovative con particolare attenzione a quelle giovanili. Tali aiuti, seppur importanti, sono però limitati a poche imprese e prevedono comunque un rimborso. Per rafforzare ulteriormente l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, occorre offrire un adeguato sostegno, nella forma di contributi a fondo perduto per la copertura delle spese connesse all'avvio dell'attività imprenditoriale, dei costi per l'investimento e delle spese di gestione inerenti ai primi mesi di attività. Anche in Toscana dunque, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, si rende necessario istituire un “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, con un adeguato stanziamento iniziale. Tale fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro proveniente dagli avanzi del bilancio del Consiglio regionale, è destinato ad elargire contributi a fondo perduto per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative.